

Al signor Presidente della Provincia
via S. Maria Antica, 1
37121 Verona
provincia.verona@cert.ip-veneto.net

Proposta di candidatura per la designazione del rappresentante della Provincia in seno al Consiglio di amministrazione di "Tunnel Ferroviario del Brennero - Società di Partecipazioni S.p.A."

il sottoscritto MANIOVANELLI LAURA nato a [redacted] il [redacted]
codice fiscale [redacted] residente a [redacted] C.A.P. [redacted]
Via [redacted] n. [redacted] recapito telefonico [redacted]
e-mail [redacted] la propria candidatura per la designazione indicata in
oggetto.

produce:

- curriculum vitae compilato utilizzando esclusivamente lo schema allegato;

dichiara

- di autorizzare¹⁵ la pubblicazione del suddetto curriculum sul sito internet della Provincia;
- di impegnarsi, sin d'ora, ad accettare la designazione in oggetto;
- di essere a conoscenza che:
 - a) il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è perentorio¹⁶;
 - b) le candidature hanno carattere esclusivamente propositivo¹⁷, e la designazione costituisce presupposto per la nomina, ma solo con quest'ultima viene perfezionata la procedura ed acquisita la qualità di componente del C.d.A.;
 - c) amministratori e sindaci, nominati o designati dalla Provincia, sono tenuti:
 - ad inviare al Presidente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione informativa¹⁸ sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato, nonché sull'andamento gestionale dell'ente¹⁹;
 - a fornire altresì alla Provincia ogni informazione richiesta o comunque utile, anche sulla scelta del Regolamento sulla disciplina dei controlli interni, pubblicato all'indirizzo: <http://portale.provincia.vr.it/documenti/statuto-e-regolamenti/regolamenti/raccolta-regolamenti/regolamento-per-la-disciplina-dei-controlli-interni>
 - d) non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali²⁰; Non possono altresì essere nominati soggetti per i quali la normativa preveda forme di divieto a ricoprire la carica;
 - e) i componenti dei consigli di amministrazione nominati o designati dalla Provincia hanno l'onere:
 - di comunicare formalmente, alla Provincia stessa, il compenso percepito (o indicazione di non averlo percepito), tanto con riferimento alle parti fisse che a quelle variabili²¹, anche nel caso di compensi percepiti per la partecipazione a società collegate o controllate da quella per la quale si provvede all'a

15 Come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera l) del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni", nonché dal piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2017 - 2019, approvato con deliberazione presidenziale n. 7 del 31 gennaio 2017, allegato B) 3.

16 Articolo 2 del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni".

17 Articolo 3 del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni".

18 Individuale o a firma congiunta nel caso di più rappresentanti operanti nel medesimo ente.

19 Articolo f2 del "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni".

20 Articolo 1, comma 734, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), interpretato alla luce del comma 32-bis, articolo 3, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), aggiunto dalla lettera f), comma 1, articolo 71, L. 18 giugno 2009, n. 69.

21 Articolo 1, comma 735, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007).

designazione. La determinazione dell'emolumento dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni di legge;

- di comunicare altresì alla Provincia qualsiasi altra informazione riguardante "l'amministrazione trasparente", come disciplinata dalla vigente normativa²², e di assicurarsi che i dati siano pubblicati dalla società nel proprio sito istituzionale, nei casi e con le modalità previste dalla legge;

f) è escluso da ogni emolumento il componente eventualmente nominato che sia amministratore della Provincia²³, fermi i divieti di cui al D.Lgs. 39/2013;

quale **dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà**, ai sensi degli articoli 46 e 47, DPR 28 dicembre 2000, 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del DPR medesimo, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla candidatura di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, con specificazione di tutte le eventuali condanne subite e dei procedimenti penali pendenti;
2. di non trovarsi in condizioni di incandidabilità o incompatibilità, così come disciplinate dalla Legge, e dal regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni, nonché di possedere i requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'assunzione della carica;
3. di non trovarsi, con riferimento allo specifico incarico, nelle condizioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39: "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"²⁴;
4. che non sussistono conflitti di interessi con la Provincia di Verona o con le attività svolte da enti partecipati direttamente o indirettamente dalla Provincia, nonché di possedere i requisiti²⁵ previsti dall'articolo 5 e di non trovarsi in alcuna delle situazioni escludenti di cui agli articoli 6 e 7 del vigente "regolamento per la disciplina delle nomine dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni", e precisamente:

- articolo 5 (requisiti):

1. I candidati alle nomine o alle designazioni devono:

a) essere eleggibili a consiglieri provinciali²⁶;

b) possedere eventuali requisiti richiesti dalla legge e dallo statuto dell'ente per il quale sono proposte le candidature;

c) avere qualificata e comprovata competenza professionale per studi compiuti, per funzioni svolte presso enti pubblici o privati, per capacità tecniche o amministrative, per esperienze acquisite, per attività di lavoro, da comprovarsi ai sensi dell'articolo 4.

2. omissis

3. Il rapporto intercorrente tra l'Amministrazione provinciale ed i suoi rappresentanti negli enti ha natura fiduciaria; il decreto di designazione o nomina può determinare, salvo non sia diversamente previsto dalla legge, lo stretto rapporto temporale dell'incarico a specifici indicatori o tempi, ivi compresa la scadenza del mandato del Presidente della Provincia; l'avviso che attiva la procedura rende noto tale elemento.

4. In ogni momento, il Presidente della Provincia o il Consiglio, per i rappresentanti di relativa espressione, hanno facoltà di disporre la revoca dei soggetti nominati, per gravi inadempimenti nella gestione o per violazioni del presente regolamento o degli indirizzi impartiti. Per i soggetti designati, può essere adottato provvedimento di richiesta di revoca dell'incarico all'ente che ha provveduto alla nomina.

- articolo 6 (incompatibilità):

²² Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni in materia delle pubbliche amministrazioni". In particolare l'articolo 22, relativo agli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, stabilisce, al comma 2, che: "Per ciascuno degli enti (.....) sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo".

²³ Articolo 1, comma 1) §. L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).

²⁴ "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

²⁵ Intesi come espressi nell'avviso che dà luogo alla presente dichiarazione, ivi compresa la nota 2) a pagina 1 dello stesso.

²⁶ Il senso della previsione non è quello di riservare la nomina ad amministratori dei comuni, bensì quello di richiedere il possesso di requisiti generali in capo ai candidati, analogamente a quelli di cui debbono essere in possesso gli amministratori provinciali: quindi, è ad esempio necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti e non ricentrino nei casi di ineleggibilità previsti dal Testo Unico degli enti locali (articolo 60 del D.Lgs. n. 267/2000). Ogni riferimento dell'avviso o del regolamento provinciale a requisiti per gli amministratori provinciali va inteso nel senso di possesso di requisiti di capacità generale.